

Comune di CASTEL GABBIANO (Prov. CR)

Deliberazione del Consiglio comunale

ORIGINALE

N. 4 del Reg. Data 25.03.2017	OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE 'I.U.C.' CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 'TASI' - ANNO 2017.
----------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 11:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	C O N S I G L I E R I	Presenti / Assenti
1	IGNAZI Rosanna Erminia	Presente
2	TEDOLDI Virginio	Assente
3	SONZOGNI Giorgio	Presente
4	MILANESI Santo Maria	Presente
5	GIPPONI Claudio	Presente
6	BIANCHESSI Pier Angelo	Presente
7	GIPPONI Marco	Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

//

Presenti n. 6

Assenti n. 1

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Rinaldi dr. Ivano.

- Accertata la validità dell'adunanza la Signora Ignazi Rosanna Erminia, nella qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì 25.03.2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
Vescovi Luciano

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì 25.03.2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
Vescovi Luciano

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sopra riportati, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO l'art. 13, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC), con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, ad esclusione delle abitazioni accatastate nelle Cat. A1-A8-A9;

VISTO il vigente Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al capo III - Disciplina componente del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.05.2016 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI - tributo servizi indivisibili - anno 2016";

CONSIDERATO che il gettito TASI, derivante dall'applicazione delle aliquote qui deliberate, è destinato alla parziale copertura dei Servizi indivisibili così individuati:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
- Ordine pubblico e sicurezza € 7.728,00
- Servizio ufficio tecnico € 15.100,00
- Viabilità e infrastrutture stradali € 20.000,00
- Servizi socio sanitari e sociali € 21.507,00

VISTO l'art. 1, comma 42 della l. 232/2016 il quale anche per l'anno 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti TARI;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2017 le aliquote TASI, per le fattispecie non esenti per legge, così come di seguito:

Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale diverse da A/1, A/8 e A/9	Esenti per legge
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze di cat. A/1, A/8 e A/9	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree fabbricabili	2,0 per mille
Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

RITENUTO di confermare la ripartizione dell'obbligazione tributaria nei casi di immobile occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare:

- **soggetto titolare del diritto reale dell'unità immobiliare nella misura del 80% dell'obbligazione tributaria**
- **soggetto occupante l'unità immobiliare nella misura del 20% dell'obbligazione tributaria;**

RITENUTO di confermare l'assimilazione ad abitazione principale per le seguenti unità immobiliari:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATI:

- l'Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

• il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2017-2019 è stato fissato al 31/03/2016 ai sensi dell'art. 5, c. 11 del D.L. 30.12.2016, n. 244;

CON VOTI favorevoli 5 (cinque) astenuti 0 (zero) contrari 1 (Milanesi), espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2017, le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili TASI, per le fattispecie non esenti per legge, così distinte:

Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale diverse da A/1, A/8 e A/9	Esenti per legge
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze di cat. A/1, A/8 e A/9	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree fabbricabili	2,0 per mille
Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

2) di confermare la ripartizione dell'obbligazione tributaria nei casi di immobile occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare:

- **soggetto titolare del diritto reale dell'unità immobiliare nella misura del 80% dell'obbligazione tributaria**
- **soggetto occupante l'unità immobiliare nella misura del 20% dell'obbligazione tributaria;**

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 15 del 23.08.2014;

4) di confermare l'assimilazione ad abitazione principale per le seguenti unità immobiliari:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5) di dare atto dell'indicazione analitica dei costi dei Servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, così come di seguito riportato:

Ordine pubblico e sicurezza	€. 7.728,00
Servizio ufficio tecnico	€ 15.100,00
Viabilità e infrastrutture stradale	€. 20.000,00
Servizi socio sanitari e sociali	€ 21.507,00
TOTALE	€. 64.335,00

6) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI per l'anno 2017:

n. 2 RATE con scadenza:

- **I° RATA** entro il 16 giugno 2017 Acconto del 50% in base alle aliquote anno 2015
- **II° RATA** entro il 16 dicembre 2017 Saldo di quanto dovuto per l'intero anno 2017, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata

(è facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno)

7) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'Art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.



Successivamente, stante l'urgenza, con voti favorevoli 5 astenuti n. 0, contrari n. 1 (Milanesi), espressi nelle forme previste dalla legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Ignazi Rosanna Erminia



Il Segretario Comunale
Rinaldi dr. Ivano



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Castel Gabbiano, li . . .

La sujestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69);

Comune di Castel Gabbiano
Pubb. n. 91 del 14.04.2017
Pubblicato all'Albo Pretorio
per giorni 15 consecutivi
dal 14.04.2017 al 29.04.2017.
Il Messo Com.le

Il Segretario Comunale
Rinaldi dr. Ivano




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Castel Gabbiano, li **24 APR 2017**



Il Segretario Comunale
Rinaldi Dr. Ivano



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.

Castel Gabbiano, li **28-04-2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

